

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Sentenza del Tribunale di primo grado 21 settembre 2005
— Yusuf e Al Barakaat International Foundation/Consiglio
e Commissione**(Causa T-306/01) ⁽¹⁾**(Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive
nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin
Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani — Competenza della
Comunità — Congelamento dei capitali — Diritti fondamen-
tali — Jus cogens — Sindacato giurisdizionale — Ricorso di
annullamento)**

(2005/C 281/31)

*Lingua processuale: lo svedese***Parti***Ricorrente(i):* Ahmed Ali Yusuf (Spånga, Svezia), e Al Barakaat International Foundation [Rappresentante(i): L. Silbersky e T. Olsson, avvocati]*Convenuto(i):* Consiglio dell'Unione europea [Rappresentante(i): sig. M. Vitsentzatos, dalle sig.re I. Rådestad e E. Karlsson e dal sig. M. Bishop, in qualità di agenti] e Commissione delle Comunità europee [Rappresentante(i): dai sigg. A. Van Solinge, J. Enegren e C. Brown, in qualità di agenti]*Interveniente(i) a sostegno del(i) convenuto(i):* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [Rappresentante(i): inizialmente dal sig. J. Collins successivamente dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agenti, quest'ultima assistita dalla sig.ra S. Moore, barrister]**Oggetto della causa**

Avente ad oggetto, inizialmente, una domanda di annullamento, da un lato, del regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 467, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 (GU L 67, pag. 1), e, dall'altro, del regolamento (CE) della Commissione 12 novembre 2001, n. 2199, che modifica per la quarta volta il regolamento n. 467/2001 (GU L 295, pag. 16), successivamente, una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 139, pag. 9).

Dispositivo della sentenza

- 1) Non occorre decidere sulle domande di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 467, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000, e del regolamento (CE) della Commissione 12 novembre 2001, n. 2199, che modifica per la quarta volta il regolamento n. 467/2001
- 2) Il ricorso è respinto nella parte in cui è diretto contro il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001.
- 3) I ricorrenti sono condannati a sopportare, oltre alle proprie, le spese del Consiglio e quelle sostenute dalla Commissione sino al 10 luglio 2002, ivi comprese le spese afferenti al procedimento sommario.
- 4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Commissione, quest'ultima per quel che riguarda il periodo successivo al 10 luglio 2002, sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 44 del 16.2.2002.**Sentenza del Tribunale di primo grado 21 settembre 2005
— Kadi/Consiglio e Commissione**(Causa T-315/01) ⁽¹⁾**(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive
nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin
Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani — Competenza della
Comunità — Congelamento dei capitali — Diritti fondamen-
tali — Jus cogens — Sindacato giurisdizionale — Ricorso di
annullamento»)**

(2005/C 281/32)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente(i):* Yassin Abdullah Kadi (Jeddah, Arabia Saudita) [Rappresentante(i): dai sigg. D. Pannick, QC, P. Saini, barrister, G. Martin e A. Tudor, solicitors]

Convenuto(i): Consiglio dell'Unione europea [Rappresentante(i): sigg. M. Vitsentzatos e M. Bishop, in qualità di agenti] e Commissione delle Comunità europee [Rappresentante(i): dai sigg. A. Van Solinge e C. Brown, in qualità di agenti]

Interveniente(i) a sostegno del(i) convenuto(i): Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [Rappresentante(i): inizialmente dal sig. J. E. Collins, successivamente dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agenti, quest'ultima assistita dalla sig.ra S. Moore, barrister]

Oggetto della causa

Avente ad oggetto, inizialmente, una domanda di annullamento, da un lato, del regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 467, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 (GU L 67, pag. 1), e, dall'altro, del regolamento (CE) della Commissione 19 ottobre 2001, n. 2062, che modifica per la terza volta il regolamento n. 467/2001 (GU L 277, pag. 25), e, successivamente, una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 139, pag. 9), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo della sentenza

- 1) *Non occorre decidere sulla domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 6 marzo 2001, n. 467, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 e del regolamento (CE) della Commissione 19 ottobre 2001, n. 2062, che modifica per la terza volta il regolamento n. 467/2001.*
- 2) *Il ricorso è respinto nella parte in cui è diretto contro il regolamento del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001.*
- 3) *Il ricorrente è condannato a sopportare, oltre alle proprie, le spese del Consiglio e quelle sostenute dalla Commissione sino al 1° luglio 2002.*
- 4) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e la Commissione, quest'ultima per quel che riguarda il periodo successivo al 1° luglio 2002, sopporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 56 del 2.3.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2005 — Napoli Buzzanca/Commissione

(Causa T-218/02) (¹)

(«Dipendenti — Posto di direttore — Procedura di copertura di posti vacanti — Decisione di rigetto di candidatura — Motivazione»)

(2005/C 281/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Daniela Napoli Buzzanca (Bruxelles, Belgio)
[Rappresentante(i): avv.ti G. Vandersanden e L. Levi]

Convenuto(i): Commissione della Comunità europee [Rappresentante(i): sigg. J. Currall e V. Joris, agenti]

Oggetto della causa

Innanzitutto, una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 30 gennaio 2002 di nominare la sig.ra S. direttore, al grado A2 della direzione «Rapporti multilaterali e diritti dell'uomo» della direzione generale «Relazioni esterne» e di non tener conto della sua candidatura per la copertura di tale impiego, nonché di annullamento, se necessario, della decisione implicita di rigetto da parte della Commissione del suo reclamo a titolo dell'art. 90, n. 2, dello Statuto dei dipendenti delle Comunità europee, poi, una domanda diretta alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni stimati, alla data del ricorso, in euro 23 213,96, con riserva di ampliamento e, infine, una domanda diretta a che il Tribunale ordini alla Commissione di produrre il suo fascicolo amministrativo.

Dispositivo della sentenza

- 1) *Le decisioni della Commissione 30 gennaio 2002 recante nomina della sig.ra S. al posto interessato dall'avviso di posto vacante COM/156/01 e rigetto della candidatura della ricorrente a tale posto sono annullate.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 247 del 12.10.2002